


Comune di Pianengo

Provincia di Cremona



REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

(ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N°040 DEL 22.10.2008)

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

Art.1

La palestra polivalente di proprietà del Comune di Pianengo, viene concessa in uso per l'attività ginnico-motoria della **Scuola Primaria**, per le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca Comunale e per le attività proposte dalle diverse Associazioni di Volontariato pianenghesi. **Inoltre viene concessa in uso per lo svolgimento di attività sportive proposte dalle società e dai gruppi aventi sede nel Comune di Pianengo, con priorità alla società che gestisce gli impianti, e subordinatamente ai Comuni limitrofi.**

Art.2

E' vietato l'uso della palestra comunale senza la prescritta autorizzazione che dovrà essere richiesta preventivamente per iscritto, in carta semplice, al Sindaco del Comune di Pianengo.

Le richieste di concessioni saltuarie dovranno essere presentate entro 10 (dieci) giorni dal probabile utilizzo e dovranno specificare sulla richiesta il tipo di attività ed il calendario di svolgimento della stessa.

Le richieste di concessioni annuali dovranno invece essere presentate entro, e non oltre, il 31 Luglio di ogni anno, per essere rilasciate con decorrenza **dal 1° Settembre al 30 Giugno.**

Art.3

Il calendario dell'utilizzo della palestra sarà redatto da un gruppo di gestione, appositamente formato, composto dal Sindaco, dall'Assessore allo Sport, da n°2 componenti della società che gestisce gli impianti e da un dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante.

Il calendario potrà essere variato in ogni momento, previa comunicazione scritta alle società concessionarie, sulla base delle varie esigenze che di volta in volta richiederanno tali mutamenti.

Art.4

L'Ente Promotore, i Responsabili delle Società, gli atleti, ecc. dovranno dimostrare di essere direttamente assicurati per la responsabilità civile, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Art.5

Le persone partecipanti alle attività dovranno assolutamente mantenere un comportamento rispettoso mentre il/i concessionari saranno responsabili, anche in solido, degli eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature. In casi di particolare gravità o di recidiva, il/i concessionari potranno anche essere esclusi dall'uso della palestra. Sul concessionario, inoltre, graveranno anche le responsabilità di carattere civile e penale.

Art.6

Nell'ambiente della palestra ed in tutti i locali dell'impianto è assolutamente vietato fumare.

Art.7

E' severamente vietato calpestare il tappeto della palestra con calzature diverse da quelle con soles di gomma (scarpe da tennis o ginniche).

Art.8

Spetterà alla Giunta Comunale fissare il **canone orario** dovuto per l'utilizzo della palestra, ed eventualmente la stessa Giunta stabilirà la cauzione da versare per richieste straordinarie che motivino tale scelta.

Art.9

Coloro che abbiano ottenuto la concessione in uso della palestra dovranno versare il canone previsto dal tariffario, **posticipatamente rispetto all'utilizzo dell'impianto.**

Per concessioni in uso superiori alla durata di un mese, il canone dovrà essere versato **in rate mensili posticipate**.

Il mancato pagamento del canone stabilito comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione ed il recupero del credito da parte del Comune di Pianengo.

Il servizio di tesoreria e di cassa, sarà espletato dalla Tesoreria Comunale, che riscuoterà tutti i proventi derivanti dalla gestione della palestra, salvo particolari accordi o convenzioni scritte.

Art.10

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per fatti che dovessero verificarsi nel corso dell'attività sportiva. Sarà obbligo dei concessionari avvisare, in caso di manifestazioni a cui partecipi il pubblico, le Forze dell'Ordine.

Art.11

Qualora non esistano particolari autorizzazioni, i concessionari dovranno lasciare liberi i locali della palestra da attrezzi e materiali di qualsiasi genere di loro proprietà, mentre dovranno obbligatoriamente deporre al loro posto le attrezzature in dotazione della palestra e ripristinare la struttura usata qualora dopo l'uso risultasse danneggiata.

Art.12

I concessionari, frequentanti e spettatori che non ottemperassero alle norme stabilite saranno esclusi dall'uso dell'impianto.

Art.13

L'afflusso alla palestra, il controllo del comportamento dei presenti e l'esatta osservanza delle norme sarà disciplinato dal corpo insegnante e dal bidello durante l'attività scolastica **e dalla società che gestisce gli impianti sportivi**, per quanto concerne l'attività sportiva extrascolastica.

Art.14

La Giunta Comunale, nel caso in cui lo ritenga necessario, **su proposta della società di gestione degli impianti sportivi**, si riserva, previo preavviso, la facoltà di sospendere le concessioni dell'uso dell'impianto nel caso che ciò sia tecnicamente necessario per la buona conservazione dell'impianto stesso.

Art. 15

L'attuazione del presente regolamento compete alla società di gestione degli impianti sportivi, incaricata attraverso stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.